Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 20 dicembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 119

LEGGE 1° dicembre 1986, n. **879.**

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1986, n. **879.**

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, con priorità per l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.

2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini di cui al comma 1, nonchè per le finalità di cui all'articolo 3, sono altresì assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

Art. 2.

1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.

Art. 3.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia al fine di intervenire a favore dei soggetti che intendano realizzare un idoneo adeguamento antisismico dei propri fabbricati, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, definisce le modalità e le procedure di agevolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) gli immobili siano compresi in zone classificate con S=12 o in comuni classificati disastrati ai sensi della vigente legislazione regionale;

b) gli immobili siano lesionati da eventi sismici, anche qualora siano stati provvisoriamente riparati senza conseguire un efficace adeguamento antisismico;

c) gli immobili, non lesionati da eventi sismici, risultino necessitare di un efficace adeguamento antisismico.

2. È riconosciuta priorità agli edifici pubblici ed a quelli ad uso pubblico.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo, si continuano ad applicare le disposizioni in materia fiscale previste dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici.

Art. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, è riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.

Art. 5.

1. È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro e per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Art. 6.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonchè per i concorsi di cui all'articolo 7 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi nel periodo 1986-1991.

2. Le quote relative agli anni 1986-1988 sono determinate in lire 5 miliardi per il 1986 e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore, approva ogni anno entro il mese di marzo il programma degli interventi da realizzare per i fini di cui al comma 1.

4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, per l'esecuzione dei relativi lavori possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

5. Si provvede alla somministrazione di fondi ai funzionari delegati in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede all'assegnazione di un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia entro il limite di 35 miliardi di lire, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge a titolo di concorso sulle somme che la regione stessa, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, corrisponde a titolo di anticipazione dei contributi statali ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per gli interventi al centro storico di Venzone, agli edifici di via Bini in Gemona ed al complesso del castello di Colloredo di Montalbano.

2. Il trasferimento dei fondi avviene per l'80 per cento a titolo di acconto e per il rimanente 20 per cento ad ultimazione e collaudo dei lavori, effettuati dalla regione stessa ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 8.

1. Per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonchè per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, di cui all'articolo 5 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1991. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 sono determinate rispettivamente in lire 10 miliardi e in lire 15 miliardi.

Art. 9.

1. Ai fini della realizzazione, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale, di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nonchè di strutture per lo scambio merci strada-rotaia, ed ai fini della predisposizione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, di un progetto mirato alla ripresa economica delle zone di transito delle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 30 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Art. 10.

1. Nell'ambito dei contributi finanziari diretti all'Ente ferrovie dello Stato di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la complessiva quota di lire 650 miliardi nel periodo 1987-1989 è destinata agli interventi relativi all'ammodernamento ed al raddoppio della linea ferroviaria da Pontebba al confine dello Stato, della linea Udine-Tarvisio, alla realizzazione della circonvallazione di Udine, al raddoppio ferroviario del ponte sul Tagliamento di Casarsa della Delizia, nonchè, per una quota di lire 15 miliardi, allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto su rotaia collegate alla medesima ferrovia Udine-Tarvisio, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.

1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine, nonchè per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all'articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facoltà di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.

2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvederà se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.

3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine è assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle università del Friuli-Venezia Giulia è consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.

5. Al fine di assegnare all'università degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'università di Udine nel quadro delle disponibilità di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.

Art. 12.

1. Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo-merci ferroviario di Cervignano del Friuli, di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata l'erogazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da ripartire nel periodo 1987-1989.

2. Le quote per ciascuno degli anni 1987 e 1988 sono determinate in lire 5 miliardi.

Art. 13.

1. Ai fini di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 1982, n. 828, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti a favore del fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di lire 10 miliardi.

Art. 14.

1. Le amministrazioni tenute all'esecuzione degli interventi da realizzare con le provvidenze disposte dalle leggi statali emanate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli sono autorizzate a provvedere mediante concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi. L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione».

Art. 16.

1. I comuni possono acquisire mediante espropriazione le aree che sono state necessarie a realizzare interventi abitativi a seguito di donazioni di solidarietà nazionale ed internazionale limitatamente agli insediamenti già realizzati nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere *a)*

e *b)*, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e che siano comunque in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che, entro il 31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei modi previsti dall'articolo 3 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilità, previo comando alla Regione, del personale indicato dalle medesime leggi regionali, potranno ampliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria dotazione organica, con apposita e motivata deliberazione consiliare da sottoporre unicamente al controllo del competente comitato, in ragione della metà – calcolata per difetto – delle richieste formulate e per le qualifiche ritenute più idonee alla necessità da soddisfare. Per altro, qualora sia stata chiesta una sola unità lavorativa, l'ampliamento della dotazione organica potrà venire disposto per un posto.

2. Ai posti di nuova istituzione potrà accedere, a domanda, solamente il personale anzidetto, il quale transiterà nel ruolo organico dei comuni di cui al comma 1, conseguendo subito la stabilità mediante formale provvedimento consiliare di nomina, a seguito di atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata dai consigli dei comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei dipendenti locali interessati.

3. I posti che si renderanno per tal modo vacanti saranno contestualmente coperti, in via prioritaria, secondo la previsione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 giugno 1983, n. 57, ovvero, ove ciò non risultasse fattibile, in tutto o in parte, mediante pubblico concorso.

4. Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5. Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, la regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con apposita legge.

Art. 18.

1. La lettera *a)* dell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è sostituita dalla seguente:

«*a)* le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonchè le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi».

Art. 19.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè da privati a favore di soggetti aventi diritto al

contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.

3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Art. 20.

1. I termini di cui all'articolo 5, commi 1-*quater* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

2. Il termine di cui all'articolo 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successivamente prorogato, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990.

Art. 21.

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause risalenti ad attività poste in essere dall'amministrazione regionale o da altri enti pubblici o privati del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La Regione regolerà con propria legge il passaggio dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Art. 22.

1. Per tutte le opere ed immobili ultimati — anche se senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire — entro il 1° ottobre 1983, l'esecuzione dei quali sia stata curata direttamente dai comuni indicati all'articolo 1 della presente legge ovvero dalla Regione, la licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire s'intendono implicitamente assentite, a tutti gli effetti, in presenza di un progetto, regolarmente approvato e finanziato ai sensi delle norme vigenti per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, semprechè dette opere ed immobili siano stati regolarmente eseguiti e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e sismiche.

2. La regolarità e la conformità di cui al comma 1 sono attestate dal sindaco del comune interessato. In presenza di tale attestazione non trovano applicazione nei confronti degli enti di cui al medesimo comma 1 e degli eventuali proprietari delle costruzioni eseguite le disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, dando priorità alla ricostruzione del teatro delle Muse di Ancona e del teatro La Fenice di Senigallia, è concesso alla Regione

medesima ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988.

2. Il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo.

3. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono soppresse le parole «nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare».

Art. 24.

1. Per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e della mensa dell'ERSU di Ancona, facente parte del polo universitario di Torrette, danneggiati dagli eventi sismici delle Marche e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 70 miliardi, nel periodo 1987-1991, di cui lire 15 miliardi da destinare alla provincia di Ancona, lire 30 miliardi alla provincia di Macerata e lire 25 miliardi alla provincia di Ascoli Piceno, dei quali lire 7 miliardi per interventi di risanamento nel centro storico del capoluogo.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1987 e lire 5 miliardi per il 1988.

3. La Regione individua gli investimenti da finanziare e le quote annuali da assegnare alle singole province.

Art. 25.

1. Per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona, nonchè al restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-1990, da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Le relative quote sono determinate in lire 3 miliardi per il 1986, lire 6 miliardi per il 1987 e lire 6 miliardi per il 1988.

Art. 26.

1. Lo Stato, oltre a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, e dal quarto comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e successive modificazioni, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

2. I mutui agevolati possono essere concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dagli altri istituti di credito operanti nelle Marche, sulla base di convenzioni tipo da stipulare fra la regione Marche e gli stessi istituti.

3. I mutui vengono erogati con le procedure previste per i mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Art. 27.

1. La facoltà concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, può essere esercita-

ta anche nel caso in cui si tratti di singole unità immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facoltà di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi.

2. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, può essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.

3. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, è ridotta al 50 per cento.

4. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati, nella determinazione dell'equo canone si dovrà tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

Art. 28.

1. Per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore del porto, è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi di cui lire 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico.

2. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 5 miliardi per il 1987 e lire 10 miliardi per il 1988.

3. La realizzazione degli interventi viene attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973, n. 737.

Art. 29.

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi.

2. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonchè, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.

3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.

Art. 30.

1. Per dare avvio ai lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77, valutati in lire 20 miliardi, e del tratto Mercatello-Selci (secondo lotto) della strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, valutati in lire 35 miliardi, nonchè per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 16, nel tratto Falconara-Pontelungo di Ancona, valutati in lire 40 miliardi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95

miliardi per il periodo 1986-1989, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989. Le quote di lire 5 miliardi per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988 fanno carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 31.

1. Per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'università di Ancona è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il periodo 1987-1991, dei quali lire 3 miliardi per il 1987 e lire 8 miliardi per il 1988.

2. L'utilizzazione dei fondi avviene secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

Art. 32.

1. È autorizzata la vendita a trattativa privata, anche con contratti separati, in favore del comune di Ancona del compendio di proprietà dello Stato denominato piazza d'Armi.

2. Il prezzo viene determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 33.

1. Ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale, è autorizzato uno stanziamento di lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989 di cui lire 2 miliardi per il 1987 e lire 2 miliardi per il 1988.

2. I proprietari degli immobili da demolire che intendono ricostruire in altra zona del comune di Ancona possono usufruire, in alternativa all'indennità di espropriazione, di un contributo determinato ai sensi e con le modalità della legge 2 maggio 1983, n. 156, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 34.

1. Le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, si applicano nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche fino al 31 dicembre 1990.

Art. 35.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e gli enti ed amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge medesima anche prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. A tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connesso con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 36.

1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona è autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della città con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

2. La determinazione delle unità da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 37.

1. All'onere di lire 780 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, salvo quanto specificamente disposto negli articoli 10, 29, comma 1, e 30, comma 1, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1986, lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 300 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto» e, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1987 e a lire 100 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Difesa del suolo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge n. 546/1977 concerne ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

— La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

Nota all'art. 2:

L'art. 2 della legge n. 828/1982 così dispone:

«Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità da ripartire negli anni 1982-85, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione — fino alla concorrenza di lire 30 miliardi — del serbatoio di Ravedis, nel torrente Celina.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici».

Nota all'art. 3, comma 1:

La legge n. 64/1974 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Nota all'art. 3, comma 3:

Il D.L. n. 648/1976 reca interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 828/1982 è il seguente:

«Art. 3. — Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (2), è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire».

— La legge n. 292/1968 reca disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici che interessano il patrimonio storico ed artistico.

Nota all'art. 6, comma 1:

Gli impianti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 828/1982 sono quelli di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare.

Note all'art. 6, comma 4:

— La legge n. 44/1975 reca misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

— Il regolamento approvato con D.P.R. n. 509/1978 concerne le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Nota all'art. 6, comma 5:

Il testo aggiornato dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per la quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni, fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percepite;

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge e di regolamento.

Per spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Note all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, N. 45/1980 (Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976) così come modificato dall'art. 44 della legge regionale n. 53/1984 (Norme modificative, integrative e di interpretazione autenticata delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) è il seguente:

«Art. 8. — L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell'art. 54, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.

Le unità abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito del comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.

Dal costo dell'intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.

Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, della medesima legge.

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai comuni precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione.

La segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta ultimazione degli interventi medesimi».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 1552/1961 (Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico) è il seguente:

«Art. 3. — Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattasi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parereconforme del Consiglio superiore, può, adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione».

Nota all'art. 7, comma 2:

L'art. 10, primo comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 35/1979 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), così come integrato dall'art. 2 della legge regionale n. 46/1980 (Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35), così dispone:

«All'esecuzione delle opere di riparazione previste dall'art. 6, secondo comma, lettera *a*) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva, su richiesta dei comuni, la segreteria generale straordinaria, la quale può, provvedere anche:

a) sempre su richiesta dei comuni e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e

b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto degli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'art. 5 della legge n. 828/1982 così dispone:

«Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato:

all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della strada statale n. 13 Pontebbana da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;

al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine regione della strada statale n. 251 Val di Zoldo e Valcellina, nonché alla sistemazione del tratto Rigolato-confine regione della strada statale n. 355 della Val Degano;

alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada «A 23» Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale servizi di frontiera a Tarvisio».

Nota all'art. 10, comma 1:

La legge n. 210/1985 ha istituito l'ente «Ferrovie dello Stato».

Nota all'art. 11, comma 1:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 828/1982 è il seguente:

«Art. 11. — Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Presso l'Università statale di Udine sono istituite le seguenti facoltà:

facoltà di scienze economiche e bancarie;

facoltà di medicina e chirurgia.

Il piano quadriennale previsto dall'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, individuerà, nell'ambito dell'Università di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalità del loro incremento.

Nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Università di Udine avranno collocazione prioritaria».

Nota all'art. 11, comma 3:

La legge 705/1985 reca interpretazione, modificazioni ed intergrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Il relativo art. 13 ha inserito l'art. 91-*bis* a detto D.P.R. n. 382/1980, il cui testo è il seguente:

«Art. 91-*bis* (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori».

Nota all'art. 11, comma 5:

La legge n. 23/1986 reca norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università. Il relativo art. 29 prevede quanto segue:

«Art. 29 (*Redistribuzione e aumento degli organici*). — 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.

2. Con successivo provvedimento si provvede all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89».

Si riproducono il quadro *G* della tabella *A* e la tabella *B* della sopracita legge:

TABELLA *A*

QUADRO *G* — *Dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore .	49	Direttore amministrativo (1)	49
E	Primo dirigente . . .	110	Direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile (2)	110

(1) Uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria.

(2) Almeno uno per ciascuna Università o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.

TABELLA *B*

Personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria

Qualifica funzionale	Dotazione organica
VIII	5.050
VII	8.150
VI	12.700
V	10.700
IV	10.200
III	4.200
II	3.100
I	—

Ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche

Qualifica funzionale	Dotazione organica
I	950 (*)
II	650 (*)

(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.

Nota all'art. 12, comma 1:

Con l'art. 7 della legge n. 828/1982 fu autorizzata, per le esigenze dello stesso scalo merci ferroviario, l'erogazione una tantum di lire 10 miliardi.

Nota all'art. 13, comma 1:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 828/1982 è il seguente:

«Art. 17. — Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è così modificato:

"Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".

Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.

A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire».

— La legge n. 908/1955 concerne la costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

— La legge n. 8/1970 reca modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nota all'art. 14, comma 1:

La legge n. 584/1977 reca norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea. Il relativo art. 24 detta i criteri di aggiudicazione degli appalti. In particolare il criterio di cui alla lettera *b)* è «quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

Nota all'art. 15, comma 1:

Si trascrive l'intero sesto comma dell'art. 4 della legge n. 546/1977, comprensivo del periodo aggiunto dalla presente legge:

«Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. *Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione*».

Nota all'art. 16, comma 1:

Si trascrive il testo dell'intero art. 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33/1976 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità):

«Art. 2. — Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la comunità montana interessata o la comunità collinare ovvero l'amministrazione provinciale per i comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:

a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;

b) la perimetrazione — con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 — dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;

c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, ad adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.

Il parere di cui al primo comma del pesente articolo dovrà essere reso entro il termine di venti giorni».

Nota all'art. 17, comma 1:

— L'elenco aggiornato dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati dal decreto del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976) è il seguente:

PROVINCIA DI UDINE

Comuni disastrati (32):

Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Buia, Cassacco, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Montalbano, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Moggio Undinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Pontebba, Ragogna, Resia, Resiutta, San Daniele del Friuli, Taipana, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis, Tricesimo, Treppo Grande, Venzone e Villa Santina.

Comuni gravemente danneggiati (35):

Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Lauco, Ligosullo, Malborghetto, Martignacco, Moimacco, Moruzzo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Paularo, Povoletto, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Pietro al Natisone, Socchieve, Sutrio, Torreano, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio.

Comuni danneggiati (31):

Basiliano, Buttrio, Campoformido, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prepotto, Rigolato, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Stregna, Tarvisio, Tavagnacco e Udine.

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni disastrati (13):

Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Frisanco, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vito d'Asio.

Comuni gravemente danneggiati (5):

Andreis, Arba, Maniago, Montereale Valcellina e Vivaro.

Comuni danneggiati (18):

Arzene, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Cordenons, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Rinchivelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino e Valvasone.

PROVINCIA DI GORIZIA

Comuni danneggiati (3):

Cormons, Dolegna del Collio e San Floriano del Collio.

— La legge delle regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/1985 reca disposizioni straordinarie per la ultimazione della ricostruzione nei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli - Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63. L'art. 3 di detta legge prevede quanto segue:

«La richiesta di disponibilità del personale anzidetto previo comando alla regione sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato con indicazione della qualifica occorrente e della durata del servizio ritenuto necessario per ultimare la ricostruzione.

La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che promuoverà il consenso del dipendente locale che rivesta la qualifica voluta ed il parere dell'amministrazione di attuale appartenenza.

Ove alla richiesta del comune disastrato o gravemente danneggiato, che potrà essere anche nominativa, corrispondano il consenso del dipendente locale prescelto e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, l'assunzione in posizione di comando verrà deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore anzidetto, di concerto con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione».

— La legge della regione Friuli-Venezia Giulia reca nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell'attività della ricostruzione. Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63. Il testo del relativo art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — La regione potrà continuare a porre a disposizione dei comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, che ne facciano richiesta, il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione delle amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati all'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57.

A tal fine la regione assumerà il personale anzidetto in posizione di comando.

Il comando avrà durata semestrale e potrà essere rinnovato, periodicamente, sino all'anno 1989 incluso.

La richiesta di disponibilità del personale di cui si tratta sarà deliberata, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastrato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo e della qualifica.

La deliberazione consiliare, dopo conseguita l'esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che, sentito l'assessore regionale delegato alla ricostruzione in ordine alla fondatezza ed alla conseguente accoglibilità della richiesta, promuoverà, se del caso, il consenso del dipendente locale prescelto ed il parere dell'amministrazione di attuale appartenenza.

Ove alla richiesta del comune disastrato o gravemente danneggiato corrispondano il consenso dell'interessato e l'assenso dell'ente di sua appartenenza, il predetto assessore proporrà alla giunta regionale, d'intesa con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione, l'adozione dell'atto di assunzione in posizione di comando dell'unità lavorativa prescelta, onde poter porre la medesima a disposizione del comune richiedente.

Gli oneri diretti e gli oneri riflessi verranno rimborsati trimestralmente dalla regione all'ente che ha concesso l'assenso al comando.

Gli assegni variabili saranno, invece, a carico del comune disastrato o gravemente danneggiato che ha chiesto la disponibilità del comando».

Note all'art. 17, comma 3:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 828/1982 è il seguente:

«Art. 18. — Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purche in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.

A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubbblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonché i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1986 il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che entro il 31 dicembre 1982 abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.

Gli idonei che su designazione della commissione regionale saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e ai fini assistenziali e previdenziali fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.

Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato per gli idonei fino alla data della nomina in ruolo e comunque sino al 31 dicembre 1986.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare entro il 31 dicembre 1982 la propria dotazione organica con apposita motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco *ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.*

Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge».

— L'art. 7 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia, n. 57 del 1983 (Disposizioni attuative dell'art. 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per necessità dell'assistenza, nonchè interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni) così recita:

«Art. 7. — A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario risultato idoneo, provvedendo alla copertura dei posti che risultino vacanti o che si rendessero vacanti nelle piante organiche degli enti locali indicati dall'art. 18 della legge n. 828/82, per la specifica quota riservata determinata dallo stesso articolo.

All'assegnazione degli idonei provvederà progressivamente - in base all'elenco-graduatoria - la Commissione regionale, di cui al precedente articolo, su richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali suddetti o d'ufficio a seguito di specifiche indagini che saranno disposte allo scopo di individuare eventuali vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti.

A parità di collocazione in graduatoria di più idonei valgono come criteri di precedenza nell'assegnazione, in via successiva:

— l'aver prestato servizio presso l'amministrazione richiedente;
— l'anzianità di servizio;
— la maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'ente richiedente;
— l'ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione agli esami di idoneità.

In occasione della richiesta di assegnazione di personale inserito nell'elenco definitivo gli enti locali potranno eccezionalmente avanzare richieste nominative per singole qualifiche.

La commissione accoglierà la richiesta anche prescindendo dalla posizione ricoperta in graduatoria dai soggetti richiesti, qualora gli stessi già prestino servizio presso l'ente richiedente alla data di pubblicazione dell'anzidetta graduatoria sul Bollettino ufficiale della regione.

L'assegnazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente locale o dalla verifica della vacanza effettuata del posto organico. L'assunzione dovrà essere effettuata entro trenta giorni successivi all'assegnazione.

Il mancato rispetto del termine di assunzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo comporterà il conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla regione per la persistenza nell'elenco definitivo del dipendente giudicato idoneo.

Il soggetto idoneo che non assume servizio senza gistificato motivo nel termine indicato dall'ente che provvede all'assunzione, sarà cancellato dall'elenco definitivo con motivato provvedimento della commissione regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso dall'ente stesso.

La cancellazione risolve ogni rapporto di servizio in atto.

La commissione dà immediata comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'elenco definitivo all'amministrazione regionale e all'ente locale presso cui presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata dagli enti interessati entro trenta giorni dalla verificata vacanza del posto e l'assunzione avverrà entro i trenta giorni successivi alla assegnazione.

Il mancato rispetto del termine comporterà per l'ente il conseguente addebito, con pari decorrenza, degli oneri sostenuti dalla regione per l'iscritto nelle graduatorie che successivamente sarà assegnato».

Nota all'art. 17, comma 4:

Per il testo dell'intero art. 18 della legge n. 828/1982 si veda nelle note all'art. 17, comma 3.

Nota all'art. 18, comma 1:

Si trascrive, per opportuna conoscenza, l'intero testo dell'art. 40 del decreto legge n. 648/1976 (per il titolo si veda nella nota dell'art. 3, comma 3) aggiornato con la modifica apportata dal presente articolo:

«Art. 40. — Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine più volte prorogato; da ultimo dall'art. 20 della presente legge], fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonchè le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articolo 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure del capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera *a)*;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alla cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine più volte prorogato; da ultimo dall'art. 20 della presente legge], non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importanti, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per le quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

Nota all'art. 19, comma 1:

Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 546/1977 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«Art. 4. — Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare, nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi tra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonchè le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale».

Nota all'art. 19, comma 2:

Il titolo della legge n. 546/1977 è trascritto nella nota all'art. 1, comma 1°.

Nota all'art. 20, comma 1:

I termini di cui all'art. 5, comma 1-*quater*, del D.L. n. 791/1985 (Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali), come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si riferiscono al D.L. n. 648/1976 (Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976) e più precisamente agli articoli 40 e 41-*ter* di detto decreto-legge, i cui testi sono riportati, rispettivamente, nella nota all'art. 18, comma 1, e nella nota all'art. 20, comma 2.

L'art. 5, comma 1-*septies*, invece, proroga le disposizioni agevolative contenute nel nono comma dell'art. 4 della legge n. 546/1977, nel testo di cui all'art. 15 della legge n. 828/1982, e nell'art. 17 della stessa legge n. 828/1982.

La legge n. 546/1977 riguarda la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto ne 1976. L'art. 4, nono comma, prevede che alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si applichino le esenzioni di cui all'art. 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Prevede inoltre che gli eventuali incrementi di valore conseguenti non diano luogo al'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. Il testo dell'art. 32 del D.L. n. 227/1976 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976) è il seguente:

«Art. 32. — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito».

La legge n. 828/1982 concerne ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche. I primi due commi dell'art. 17 di tale legge così dispongono:

«Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (12), convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere

destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste».

Nota all'art. 20, comma 2:

Si trascrive l'intero testo dell'art. 41-*ter* del D.L. n. 648/1976, aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, e poi dall'art. 5, comma 1-*quater*, del D.L. n. 791/1985 [si tenga presente comunque che il comma 1 del presente articolo ha prorogato al 31 dicembre 1990 i termini contenuti nel predetto art. 1-*quater* del D.L. n. 791/1985, ivi compreso il termine di cui al primo comma dell'articolo sottoriportato (per effetto della modifica apportata all'art. 1-*quater* dall'art. 14, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730) e quello di cui al secondo comma dello stesso articolo; proroga peraltro ribadita dal comma 2 del presente articolo]:

Art. 41-*ter*. — Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.

L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro dieci anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi.

Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale eccede il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali».

Note all'art. 21, comma 1:

— Il testo degli articoli 1 e 20 del decreto-legge n. 227/1976 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi (3).

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) *Industria, commercio, artigianato e turismo:*

concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostruzione delle scorte e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.

2) *Agricoltura:*

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con la legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostruzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino di cui alla precedente lettera *b)* potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

3) *Opere pubbliche ed edilizia:*

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie (3);

e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per la zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976;

f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili.

La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della legge medesima. Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.

I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione».

«Art. 20. — Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 6 maggio al 30 giugno 1977.

Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 15 settembre 1976, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.

È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai

diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma».

— Il testo dell'art. 11 del decreto legge n. 648/1976 (per il titolo si veda nella nota all'art. 3, comma 3) è il seguente:

«Art. 11. — Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 2, decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente art. 10.

Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'art. 23, decreto legge, 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976».

— Il testo dell'art. 829 del codice civile è il seguente:

«Art. 829 (*Passaggio di beni dal demanio al patrimonio*). — Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali».

Nota all'art. 22, comma 2:

Il capo IV della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) comprende gli articoli dal 31 al 44. Le relative rubriche sono, nell'ordine: Sanatoria delle opere abusive; opere costruite su aree sottoposte a vincolo; opere non suscettibili di sanatoria; somma da corrispondere a titolo di oblazione; procedimento per la sanatoria; rateizzazione; contributo di concessione; effetti della oblazione e della concessione in sanatoria; effetti del diniego di sanatoria; mancata presentazione dell'istanza; esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni; prevalenza sulle leggi speciali; procedimenti in corso; sospensione dei procedimenti.

Il testo aggiornato della legge è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985. Successivamente la legge n. 47/1985 è stata ulteriormente modificata con decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito, senza modificazioni, nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, e ancora con i decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605 e 9 dicembre 1985, n. 823 (i primi due non convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali e il terzo in attesa di conversione).

Nota all'art. 23, comma 1:

Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario):

«Art. 12 (*Contributi speciali*). — I contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno».

Note all'art. 23, comma 2:

— Si trascrive oltre al testo del secondo comma dell'art. 7 del decreto legge n. 25/1972 (Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972) del primo comma a cui il secondo fa riferimento:

«Art. 7. — I contributi previsti dalla lettera *d*) del primo comma dell'art. 6 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o ricostruzione o consolidamento dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio. La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei comuni successivi per la determinazione e concessione del contributo:

a) nella misura del 90% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro di non più di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

c) nella misura del 70% negli altri casi.

L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente non può superare la somma di L. 5.000.000 per ogni unità immobiliare».

— Si riporta l'intero testo dell'art. 3 del decreto legge n. 31/1973 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania) per meglio comprendere i riferimenti contenuti nel quarto comma di cui è cenno nel presente articolo:

«Art. 3. — I contributi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta dal tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di L. 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale».

Nota all'art. 23, comma 3:

Si riporta il testo aggiornato del primo comma dell'art. 15 del decreto legge n. 31/1973, come modificato dal presente articolo:

«Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di L. 30 miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condomini, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi «A» e «B» allegati al presente decreto-legge».

Nota all'art. 24, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 si veda la nota all'art. 23, comma 1.

Nota all'art. 26, comma 1:

— Il testo vigente del decimo comma dell'art. 4 del decreto legge n. 552/1972 (Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto) è il seguente:

«All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di L. 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di L. 3.000 milioni per ciascuno

degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di L. 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di L. 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di L. 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente lègge sarà riservata nel bilancio dello Stato».

— Il quarto comma dell'art. 21 della legge n. 828/1982 così dispone:

«Lo Stato in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, nonché a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto legge, mette a disposizione della regione Marche la somma di L. 5 miliardi per l'anno 1982, L. 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e L. 15 miliardi per l'anno 1991».

Nota all'art. 26, comma 3:

La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale.

Nota all'art. 27, comma 1:

Per il titolo del D.L. n. 552/1972 si veda la nota all'art. 26, comma 1.

Note all'art. 27, comma 2:

— L'art. 19 del D.L. n. 552/1972 così dispone:

«Il comune, sia nei casi di espropriazione che in quelli di sostituzione, può effettuare le opere e gli interventi direttamente o a mezzo di enti ed istituti da esso delegati.

La delega di cui al comma precedente comprende tutti gli edempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi compresi la espropriazione l'occupazione temporanea nonché quelli di cui agli articoli 17 e 18 precedenti».

— La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale.

Nota all'art. 27, comma 3:

Il testo del secondo comma dell'art. 18 del decreto legge n. 552/1972 è il seguente:

«Il proprietario che si impegna, per un periodo di almeno 15 anni, ad abitare l'unità immobiliare, ovvero a darla in locazione a soggetti compresi nella graduatoria di cui all'art. 22 ad un canone convenzionato con il comune, è tenuto a restituire una somma pari al 70 per cento della spesa sostenuta, come determinata, con pagamento in 25 annualità, senza corresponsione di interessi».

Nota all'art. 28, comma 3:

La legge n. 737/1973 reca lo stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona.

Nota all'art. 29, comma 1:

Il testo vigente del secondo comma, lettera *b*) dell'art. 12 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) come modificata dall'art. 27 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«A parziale integrazione dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato: (*omissis*)

b) per la parte in conto capitale in L. 5.080 miliardi, di cui L. 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, L. 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e L. 1.800 miliardi per l'esercizio 1988».

Nota all'art. 29, comma 3:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 si veda la nota all'art. 23, comma 1.

Nota all'art. 29, comma 4:

La legge n. 156/1983 reca provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

I testi dei commi secondo, quarto ed ottavo del relativo art. 6 sono rispettivamente i seguenti:

«Comma secondo. — Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva».

«Comma quarto. — Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria».

«Comma ottavo. — Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982».

Il quattordicesimo comma dell'art. 5 della stessa legge prevede che: «Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio».

Nota all'art. 34, comma 1:

Le disposizioni agevolate previste dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) riguardano le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del contro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto della legge 22 luglio 1966, n. 614, che sono esenti dall'imposta locale sui redditi fino al termine indicato dal presente articolo.

Nota all'art. 36, comma 1:

Il comma 10 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1446):

Presentato dagli onorevoli ERMELLI CUPELLI e TIRABOSCHI il 16 marzo 1984.
Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 12 aprile 1984, con pareri delle commissioni I, V e VI.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1986.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 18 settembre 1986 e approvato, in un testo unificato con atti n. 2738 (BARACETTI ed altri), n. 3355 (SANTUZ ed altri) e n. 3435 (PARIGI ed altri) il 6 ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1999):

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici), in sede referente, il 24 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e della commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.
Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 8ª il 4 novembre 1986.
Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1986 (atto n. 1999-1603/*A* - relatori: sen. CASTIGLIONE e sen. BEORCHIA).
Esaminato in aula e approvato il 13 novembre 1986.

86G1238

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7652063) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.